# REGOLAMENTO (CEE) N. 2054/76 DELLA COMMISSIONE

**del 19 agosto 1976**

**relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/69 (6), fissa le condizioni di reimmissione sul mercato del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento ; che alcuni organismi d'intervento dispongono di latte scremato in polvere non rispondente più alle esigenze di prima qualità enunciate all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (7) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/75 (8) ;

considerando che, onde evitare le spese di un ammasso prolungato dei quantitativi in causa, è opportuno venderli per l'esportazione ai fini della loro utilizzazione nell'alimentazione degli animali ; che per tale vendita può essere applicato un prezzo fisso stabilito rispetto al prezzo d'intervento in vigore al momento della stipulazione del contratto e tenuto conto della situazione del mercato e della qualità dei prodotti ;

considerando che la destinazione del latte scremato in polvere all'alimentazione animale può essere assicurata mediante la sua denaturazione o trasformazione in alimenti composti ai sensi del regolamento (CEE) n. 990/72 della Commissione, del 15 maggio 1972, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 804/76 (10) ; che le condizioni tecniche di fabbricazione degli alimenti per gli animali in alcuni paesi importatori possono tuttavia rendere difficile l'utilizzazione di latte scremato in polvere denaturato ; che è pertanto opportuno prevedere, sulla base di determinate garanzie, l'esportazione del latte scremato in polvere come tale e subordinare il pagamento della restituzione per questo prodotto destinato all'alimentazione degli animali a condizioni supplementari a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 2818/75 (12), nonché dal regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 499/76 (14) ;

considerando che l'applicazione del regime particolare previsto dal presente regolamento esige alcune deroghe al regolamento (CEE) n. 2044/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (15), modificato dal regolamento (CEE) n. 2053/76 (16) ;

considerando che, per evitare che il latte scremato in polvere sia deviato dalla sua destinazione, deve essere prevista la costituzione di una cauzione intesa a garantire il rispetto dell'obbligo di esportare il prodotto e di incorporarlo negli alimenti per gli animali ;

considerando che il latte scremato in polvere forma oggetto di un'utilizzazione e/o una destinazione particolare ; che è necessario istituire un regime di

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.
(6) GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 2.
(7) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(8) GU n. L 145 del 6. 6. 1975, pag. 17.
(9) GU n. L 115 del 17. 5. 1972, pag. 1.
(10) GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 22.
(11) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(12) GU n. L 280 del 31. 10. 1975, pag. 31.
(13) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(14) GU n. L 59 del 6. 3. 1976, pag. 18.
(15) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 15.
(16) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

controllo affinché il prodotto non sia deviato dalla sua utilizzazione e/o destinazione ; che, qualora due o più Stati membri provvedano a tale controllo, occorre applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 690/73 (2) ;

considerando che, a fini di semplificazione amministrativa, risulta opportuno prevedere una procedura più flessibile di quella dell'esemplare di controllo quando, per la spedizione dei prodotti fuori della Comunità, è fatto ricorso alla procedura di cui al regolamento (CEE) n. 304/71 della Commissione, dell'11 febbraio 1971, che semplifica le procedure del traffico comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie (3) modificato dall'atto di adesione (4), secondo il quale, quando un trasporto inizia all'interno della Comunità e termina all'esterno della stessa, nessuna formalità deve essere assolta all'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera della Comunità ;

considerando che è opportuno applicare, a decorrere dal 1° ottobre 1976, la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (5) ;

considerando che l'applicazione della presente misura deve formare oggetto di informazioni precise alla Commissione che la Comunità si è impegnata a fornire al GATT nell'ambito dell'accordo relativo a taluni prodotti lattiero-caseari (6) ;

considerando che la presente misura è destinata a sostituire quelle previste dal regolamento (CEE) n. 196/76 della Commissione, del 29 gennaio 1976, che stabilisce condizioni particolari in materia di pagamento della restituzione per il latte scremato in polvere utilizzato nel paese destinatario a fini di alimentazione degli animali (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 265/76 (8), nonché dal regolamento (CEE) n. 231/76 della Commissione, del 2 febbraio 1976, relativo alla vendita a prezzo ridotto, a fini di esportazione, di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 500/76 (10) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Si procede, alle condizioni sotto indicate, alla vendita di latte scremato in polvere acquistato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed immagazzinato, alla data della presa in consegna, da almeno 20 mesi.

*Articolo 2*

1. Il latte scremato in polvere in causa è destinato all'alimentazione degli animali e viene esportato :

a) dopo denaturazione conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 990/72, oppure

b) dopo incorporazione in alimenti composti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 990/72, oppure

c) come tale, alle condizioni previste dall'articolo 6.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono contenere soltanto latte scremato in polvere di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

1. Il latte scremato in polvere viene venduto partenza deposito, ad un prezzo uguale al prezzo d'acquisto applicato dall'organismo d'intervento in causa il giorno della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 8 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il latte scremato in polvere viene venduto solo in quantitativi uguali o superiori a 200 tonnellate.

3. La conclusione del contratto di vendita è subordinata alla condizione che la restituzione per il quantitativo in causa sia stata fissata in anticipo alle condizioni previste dall'articolo 5.

*Articolo 4*

1. L'acquirente paga il latte scremato in polvere al più tardi al momento della presa in consegna.

2. L'acquirente prende in consegna la totalità del latte scremato in polvere acquistato entro il periodo di validità del titolo di esportazione rilasciato nell'ambito della fissazione anticipata della restituzione.

Salvo casi di forza maggiore, il contratto viene annullato per i quantitativi che l'acquirente non abbia preso in consegna entro i termini prescritti.

3. Prima della presa in consegna l'acquirente costituisce una cauzione di esportazione di 10 unità di conto per 100 chilogrammi. La cauzione viene costituita :

---

(1) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
(2) GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 35 del 12. 2. 1971, pag. 31.
(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(5) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 124 dell'8. 7. 1970, pag. 49.
(7) GU n. L 23 del 30. 1. 1976, pag. 40.
(8) GU n. L 33 del 7. 2. 1976, pag. 7.
(9) GU n. L 28 del 3. 2. 1976, pag. 9.
(10) GU n. L 59 del 6. 3. 1976, pag. 20.

— per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, lettere a) e b), presso l'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale deve essere effettuata la denaturazione o l'incorporazione ;

— per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, lettera c), presso l'organismo d'intervento dello Stato membro che fornisce il latte scremato in polvere.

4. La cauzione è costituita, a scelta dell'acquirente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro presso il quale la cauzione è costituita.

5. Se una cauzione è costituita presso l'organismo d'intervento di uno Stato membro diverso da quello nel quale i prodotti sono svincolati dall'ammasso, tale organismo d'intervento trasmette immediatamente all'organismo d'intervento dello Stato membro che provvederà allo svincolo dall'ammasso un attestato che fa riferimento alla vendita considerata e al presente regolamento e che precisa, in particolare, l'importo della cauzione e il quantitativo di latte scremato in polvere oggetto dell'operazione.

6. Lo svincolo della cauzione è subordinato :

— alla presentazione della prova di cui all'articolo 13,

— alla presentazione della prova che l'esportazione è stata effettuata utilizzando il titolo rilasciato nell'ambito della fissazione anticipata di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

7. A richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono svincolare la cauzione al prorata dei quantitativi di prodotti per i quali sono state fornite le prove di cui al paragrafo 6.

8. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione rimane acquisita se le prove di cui al paragrafo 6 non sono fornite nei sei mesi successivi al giorno di scadenza della validità del titolo.

La cauzione rimasta acquisita viene dedotta dalle spese d'intervento nel settore dei prodotti lattiero-caseari indicando separatamente nella contabilità le somme e i relativi quantitativi.

*Articolo 5*

1. L'esportatore deve presentare, unitamente alla domanda del titolo rilasciato nell'ambito della fissazione anticipata di cui all'articolo 3, paragrafo 3, il contratto di consegna in un paese terzo recante almeno le indicazioni seguenti :

a) il nome e l'indirizzo dell'esportatore ;

b) la descrizione del prodotto oggetto del contratto (in particolare denaturato o no) ;

c) il o i quantitativi del prodotto da consegnare ;

d) il paese di destinazione ;

e) il prezzo di vendita con riferimento alla relativa fase di commercializzazione ;

f) il periodo e il ritmo di consegna ;

g) che il prodotto è destinato esclusivamente all'alimentazione degli animali, quando si tratta del caso di cui all'articolo 6.

2. La domanda del titolo rilasciato nell'ambito della fissazione anticipata ed il titolo stesso recano :

— nella casella 12, una delle seguenti indicazioni :

« Esportazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2054/76 » ;
« Exportation dans le cadre du règlement (CEE) n° 2054/76 » ;
« Ausfuhr im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 2054/76 » ;
« Uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 2054/76 » ;
« Export under Regulation (EEC) No 2054/76 » ;
« Udførsel i henhold til forordning (EØF) nr. 2054/76 » ;

— nella casella 13, l'indicazione del paese di destinazione ; il titolo obbliga ad esportare verso tale paese ;

— inoltre, allorché il titolo concerne un prodotto di cui all'articolo 2, lettera b), nella casella 12, una delle seguenti indicazioni :

« tenore di latte scremato in polvere ... % » ;
« teneur en lait écrémé en poudre ... % » ;
« Gehalt an Magermilchpulver ... % » ;
« gehalte aan magere-melkpoeder ... % » ;
« content of skimmed-milk powder ... % » ;
« indhold af skummetmælkspulver ... % » ;

— inoltre, allorché il titolo concerne un prodotto di cui all'articolo 2, lettera c), nella casella 12, una delle seguenti indicazioni :

« destinato ad essere utilizzato nel paese di destinazione per l'alimentazione degli animali » ;

« destiné à être utilisé dans le pays de destination pour l'alimentation des animaux » ;

« Zur Verwendung in Futtermitteln im Bestimmungsland » ;

« bestemd om te worden gebruikt in het bestemmingsland als diervoeding » ;

« to be utilized in the country of destination as feedingstuffs » ;

« til anvendelse i modtagerlandet som foder ».

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un termine di 8 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda di titolo, le seguenti informazioni :

a) i dati di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f), nonché

b) il mezzo di trasporto, il luogo di uscita dal territorio geografico della Comnità e il luogo di entrata nel paese destinatario, sempreché il contratto di consegna comporti tali precisazioni.

*Articolo 6*

1. Quando il latte scremato in polvere è esportato come tale, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione di un attestato, rilasciato da un organismo ufficiale del paese di destinazione menzionato nell'elenco compilato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 196/76, col quale si certifica che il prodotto importato verrà sottoposto ad un controllo inteso a garantire che sarà utilizzato esclusivamente per l'alimentazione degli animali e non formerà oggetto di riesportazione.

2. Appena ricevuto l'attestato, gli Stati membri ne trasmettono copia alla Commissione.

*Articolo 7*

1. Il latte scremato in polvere è sottoposto a controllo doganale, o a un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, dal momento del ritiro dalle scorte d'intervento fino all'uscita dal territorio geografico della Comunità.

2. Qualora il controllo di cui al paragrafo 1 debba essere effettuato in parte in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte d'intervento, i prodotti devono essere accompagnati dall'esemplare di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2315/69.

L'esemplare di controllo deve essere rilasciato ed utilizzato alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 di detto regolamento.

*Articolo 8*

Le formalità doganali di esportazione sono effettuate :

— per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, lettere a) e b), nello Stato membro in cui ha luogo la denaturazione o l'incorporazione ;

— per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, lettera c), nello Stato membro in cui ha luogo il ritiro dalle scorte d'intervento.

*Articolo 9*

1. Per il latte scremato in polvere come tale presentato all'ufficio doganale di partenza

— per spedizione verso un altro Stato membro ai fini della denaturazione o dell'incorporazione e della successiva esportazione verso un paese terzo, oppure

— per esportazione verso un paese terzo attraverso il territorio di un altro Stato membro,

l'esemplare di controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è rilasciato previa presentazione di un ordine di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento.

Tale documento deve recare un numero e

— la descrizione dei prodotti quale deve figurare nella casella 31 dell'esemplare di controllo ;

— il peso, la natura, i contrassegni e i numeri dei colli ;

— il peso lordo e il peso netto dei prodotti ;

— il riferimento al presente regolamento ;

— le indicazioni che devono figurare nella casella 106 dell'esemplare di controllo.

L'ordine di ritiro è conservato dall'ufficio doganale di partenza.

2. Per il latte scremato in polvere denaturato o incorporato in un alimento composto nello Stato membro nel quale ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d'intervento e presentato all'ufficio doganale di partenza per esportazione verso un paese terzo attraverso il territorio di un altro Stato membro, l'esemplare di controllo è rilasciato previa presentazione di un documento emesso dalle autorità che hanno garantito il controllo della denaturazione o dell'incorporazione. Tale documento contiene le stesse indicazioni che sono menzionate al paragrafo 1 ed è conservato dall'ufficio doganale di partenza.

Tuttavia, detto documento non deve essere presentato qualora l'ufficio doganale di partenza abbia controllato la trasformazione in causa.

3. Tra le caselle relative alle menzioni speciali che figurano nell'esemplare di controllo, vengono compilate quelle recanti i numeri 101, 103, 104 e 106.

La casella 104 viene compilata cancellando la dicitura inutile e completandola con la dicitura corrispondente sotto prevista :

a) all'atto della spedizione del latte scremato in polvere destinato alla denaturazione o all'incorporazione in un alimento composto :

« Destinato alla trasformazione e successivamente all'esportazione (regolamento (CEE) n. 2054/76) » ;

« Destiné à la transformation et à l'exportation ultérieure (règlement (CEE) n° 2054/76) » ;

« Zur Verarbeitung und anschließender Ausfuhr bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2054/76) » ;

« Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd (Verordening (EEG) nr. 2054/76) » ;

« For processing and subsequent export (Regulation (EEC) No 2054/76) » ;

« Til forarbejdning og efterfølgende udførsel (forordning (EØF) nr. 2054/76) » ;

b) all'atto dell'esportazione di latte scremato in polvere, di latte scremato in polvere denaturato o di un alimento composto :

« Destinato all'esportazione (regolamento (CEE) n. 2054/76) » ;

« Destiné à l'exportation (règlement (CEE) n° 2054/76) » ;

« Zur Ausfuhr bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2054/76) » ;

« Bestemd voor uitvoer (Verordening (EEG) nr. 2054/76) » ;
« For export (Regulation (EEC) No 2054/76) » ;
« Til udførsel (forordning (EØF) nr. 2054/76) ».

La casella 106 deve comprendere :

— nel caso in cui sia applicabile il paragrafo 1, il numero dell'ordine di ritiro o,

— nel caso in cui sia applicabile il paragrafo 2, il riferimento al documento di cui a tale paragrafo :

— la data alla quale l'acquirente ha preso in consegna la merce ;

— per l'esportazione di latte scremato in polvere denaturato e di alimenti composti, il peso del latte scremato in polvere utilizzato per produrre il quantitativo di prodotto indicato nella casella 103.

*Articolo 10*

1. Se il latte scremato in polvere è stato spedito, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, verso un altro Stato membro per esservi denaturato o incorporato negli alimenti composti e se il latte scremato in polvere denaturato o gli alimenti composti attraversano il territorio di un terzo Stato membro per lasciare il territorio geografico della Comunità il primo ufficio doganale di destinazione agisce in qualità di ufficio doganale di partenza ed emette uno o più esemplari di controllo.

Il o i nuovi esemplari di controllo sono compilati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), tenuto conto delle informazioni provenienti dall'esemplare di controllo iniziale. Inoltre, nella casella 106 del o dei nuovi esemplari di controllo vengono riprodotti il numero dell'esemplare di controllo iniziale e il nome dell'ufficio doganale che ha rilasciato detto esemplare.

2. Qualora l'annotazione da apporre nella casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » dell'esemplare di controllo dipenda da informazioni provenienti da esemplari di controllo ricevuti dalle autorità doganali di altri Stati membri o da documenti nazionali ricevuti da altre autorità nazionali, l'ufficio doganale di destinazione di cui al paragrafo 1 indica, sotto la dicitura « osservazioni », il o i numeri degli esemplari di controllo o dei documenti nazionali in causa.

3. Qualora solo una parte dei prodotti menzionati nell'esemplare di controllo abbia soddisfatto alle condizioni prescritte, l'ufficio doganale di destinazione indica nella casella dell'esemplare di controllo riservata al « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » il quantitativo di prodotto che ha soddisfatto a tali condizioni.

4. Per quanto concerne i prodotti spediti conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, a fini di denaturazione o di incorporazione in un alimento composto, l'ufficio doganale di destinazione trasmette per via ufficiale all'organismo d'intervento dello Stato membro da cui dipende una copia o fotocopia dell'esemplare di controllo annotato.

L'originale dell'esemplare di controllo annotato è rinviato allo Stato membro di partenza a controllo avvenuto.

*Articolo 11*

Se, dopo espletamento delle formalità doganali di esportazione, i prodotti vengono sottoposti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 304/71 per essere inoltrati verso una stazione di destinazione situata all'esterno del territorio geografico della Comunità, essi sono considerati esportati a decorrere dal momento in cui sono sottoposti a tale regime.

Per l'applicazione del comma precedente, l'ufficio doganale di partenza in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione provvede affinché sul documento rilasciato come prova dell'esportazione sia apposta la menzione seguente :

« Uscita dal territorio geografico della Comunità sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 304/71 ».

L'ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità qualora si constati :

— che la cauzione non è stata svincolata o

— che è stata costituita una nuova cauzione.

Tuttavia, se la cauzione è stata svincolata a norma del primo comma e se il prodotto non ha lasciato il territorio geografico della Comunità entro i termini prescritti, l'ufficio doganale di partenza ne informa l'organismo incaricato di svincolare la cauzione e gli trasmette al più presto tutti i dati necessari. In tal caso, la cauzione è da considerarsi indebitamente svincolata.

*Articolo 12*

1. Qualora, per un caso di forza maggiore, l'esportazione non possa essere effettuata durante il periodo di validità del titolo, le autorità dello Stato membro nel quale è stata costituita la cauzione decidono, su richiesta dell'interessato :

a) che la validità del titolo è prorogata per il periodo ritenuto necessario in relazione alla circostanza addotta, oppure

b) che il controllo può considerarsi effettuato se i prodotti sono andati definitivamente perduti.

Tuttavia, nei casi di forza maggiore in cui le misure menzionate alle lettere a) e b) non siano adeguate, le autorità competenti informano la Commissione, la quale può adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. L'interessato fornisce le prove delle circostanze addotte come casi di forza maggiore.

3. Gli Stati membri comunicano ogni trimestre alla Commissione i casi in cui hanno fatto ricorso al paragrafo 1, precisando le circostanze addotte, i quantitativi in questione e le misure adottate.

*Articolo 13*

La prova che le condizioni relative al controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono state rispettate è stabilita come segue :

a) per quanto concerne il latte scremato in polvere per il quale il ritiro dalle scorte d'intervento, l'utilizzazione e la destinazione sono state controllate dalle autorità di un solo Stato membro, con documenti prescritti da detto Stato membro ;

b) per quanto concerne il latte scremato in polvere per il quale l'utilizzazione e la destinazione sono state controllate dalle autorità dallo Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d'intervento e da quelle di uno o più Stati membri, o soltanto dalle autorità di tale o di tali Stati membri :

— con gli esemplari di controllo rilasciati a tal fine e debitamente vistati e annotati dalle autorità doganali competenti o con copia o fotocopia dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, nonché,

— se i prodotti hanno subito una denaturazione o sono stati incorporati in un alimento composto nello Stato membro in cui sono stati ritirati dalle scorte d'intervento, con documenti prescritti da detto Stato membro.

*Articolo 14*

1. Qualora un esemplare di controllo destinato a stabilire la prova dell'esportazione non sia rinviato all'ufficio doganale di partenza o all'organismo centralizzatore entro un termine di 3 mesi dal suo rilascio, in seguito a circostanze non imputabili all'interessato, quest'ultimo può introdurre presso le autorità competenti una richiesta motivata di equivalenza accompagnata da documenti giustificativi. I documenti giustificativi da presentare unitamente alla richiesta di equivalenza devono comprendere, oltre al documento di trasporto, uno o più dei documenti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 192/75.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, il 1° dicembre 1976, un prospetto indicante il numero di casi di applicazione dei paragrafi precedenti, la causa, sempreché sia nota, del mancato rinvio, i quantitativi in questione e la natura dei documenti riconosciuti equivalenti.

*Articolo 15*

Con effetto dal 1° ottobre 1976, l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

I. Nel capitolo I « Prodotti destinati ad essere esportati come tali », il testo che figura al punto 9 è sostituito dal seguente :

1. « 9. Regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali (9) » ;

2. la nota in calce (9) è sostituita dalla seguente :

« (9) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17 ».

II. Nel capitolo II « Prodotti aventi un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella prevista nella parte 1 », il testo che figura al punto 12 è sostituito dal seguente :

« 12. Regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione, del 20 agosto 1976, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali :

a) all'atto della spedizione del latte scremato in polvere destinato alla trasformazione :

— casella 104 :

« Destinato alla trasformazione e successivamente all'esportazione (regolamento (CEE) n. 2054/76) » ;
« Destiné à la transformation et à l'exportation ultérieure (règlement (CEE) n° 2054/76) » ;
« Zur Verarbeitung und anschließender Ausfuhr bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2054/76) » ;
« Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd (Verordening (EEG) nr. 2054/76) » ;
« For processing and subsequent export (Regulation (EEC) No 2054/76) » ;
« Til forarbejdning og efterfølgende udførsel (forordning (EØF) nr. 2054/76) » ;

— casella 106 :

la data alla quale il latte scremato in polvere è stato ritirato dalle scorte d'intervento ;

b) all'atto dell'esportazione del latte scremato in polvere trasformato :

— casella 104 :

« destinato all'esportazione (regolamento (CEE) n. 2054/76) » ;

« destiné à l'exportation (règlement (CEE) n° 2054/76) » ;

« zur Ausfuhr bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2054/76) » ;

« bestemd voor uitvoer (Verordening (EEG) nr. 2054/76) » ;

« for export (Regulation (EEC) No 2054/76) » ;

« til udførsel (forordning (EØF) nr. 2054/76) ».

— casella 106 :

1. la data alla quale il latte scremato in polvere è stato ritirato dalle scorte d'intervento
2. il peso del latte scremato in polvere utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di prodotto trasformato indicato nella casella 103. »

*Articolo 16*

1. Il regolamento (CEE) n. 196/76 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile alle operazioni che sono state oggetto di una fissazione anticipata della restituzione nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 196/76 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il regolamento (CEE) n. 231/76 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile al latte scremato in polvere venduto in base alle sue stesse disposizioni.

*Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'ultima frase dell'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 7, gli articoli da 7 a 11 e gli articoli 13 e 14 sono abrogati a decorrere dal 1° ottobre 1976.

Tuttavia, il latte scremato in polvere ritirato dalle scorte d'intervento prima di tale data rimane soggetto a tali disposizioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*